

Riscossione Tributi

Permessi ex festività anno 2023

Per le/i dipendenti delle Aziende della Riscossione Tributi – Agenzia delle Entrate-Riscossione ed Equitalia Giustizia – i **permessi retribuiti per ex festività** (art. 56 Ccnl), per l'anno **2023**, ammontano a n. **3 (tre) giorni** (2 per il comune di Roma):

- **domenica 19 marzo 2023** (San Giuseppe)
- giovedì **18 maggio 2023** (Ascensione – 39° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **8 giugno 2023** (Corpus Domini – 60° giorno dopo Pasqua)
- giovedì **29 giugno 2023** (Santi Pietro e Paolo – **festività per la sola piazza di Roma**)
- **sabato 4 novembre 2023** (Festa dell'Unità nazionale)

Si ha diritto ai permessi giornalieri retribuiti a condizione che:

- le ex festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria, secondo l'orario settimanale contrattualmente stabilito
- la/il lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico

ATTENZIONE dunque a non fruire, nei giorni di calendario corrispondenti alle ex festività, ad esempio, di giornate di congedo parentale o di eventuali giornate di sospensione dell'attività lavorativa, pena la perdita del diritto a fruire del permesso retribuito.

Modalità di fruizione delle giornate di permesso retribuito ex festività

- 1) Possono essere fruiti, in tutto o in parte, insieme alle ferie, oppure, anche se disgiuntamente dalle ferie, in tre o più giornate consecutive: la/il lavoratrice/lavoratore deve segnalarne la fruizione al momento della predisposizione del piano ferie;
- 2) Diversamente, è sufficiente che la/il lavoratrice/lavoratore effettui la richiesta con congruo preavviso senza l'obbligo di inserimento nel piano ferie.

I giorni di permesso devono essere necessariamente utilizzati nell'anno di competenza (periodo di fruizione previsto dal Ccnl: 16 gennaio -14 dicembre di ogni anno).

Roma, 2 gennaio 2023